A cura di Marcello Mazzoni e Elisa Limadori

Il 18 gennaio 2023 si è aperta la consultazione pubblica sulla bozza di Circolare contenente i chiarimenti sul nuovo regime *Patent Box* introdotto dall'art 6 del D.L. n. 146/2021 e sullo schema di Provvedimento contenente alcune modifiche rispetto al precedente (del 15 febbraio 2022). I contributi e le proposte di modifica o integrazione utili alla stesura della versione definitiva dei documenti devono essere inviati dagli operatori del settore entro il 3 febbraio 2023.

La bozza di Circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del *Patent Box* di cui all'art. 6 del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215, 17 dicembre 2021 e successivamente modificato con la Legge n. 234, 30 dicembre 2021.

Di seguito vengono illustrati i principali chiarimenti forniti dalla suddetta bozza di Circolare, nonché dallo schema di Provvedimento, auspicando che le incertezze ancora esistenti siano chiarite nella versione definitiva.

Slittamento di 6 mesi del termine di apposizione della firma digitale con marca temporale sulla documentazione per il primo anno di applicazione del regime

Il Provvedimento del 15 febbraio 2022 stabilisce che la documentazione, predisposta al fine di beneficiare dell'esenzione della sanzione amministrativa in caso di ripresa a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, deve essere firmata dal legale rappresentate del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di predisposizione della dichiarazione dei redditi. La bozza di Circolare prevede che, con riferimento al primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime *Patent Box,* la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

La mancata apposizione della firma digitale con marca temporale non comporta il recupero integrale dell'agevolazione

A differenza della prima versione del Provvedimento del 15 febbraio 2022, ove è previsto che l'assenza della firma elettronica con marca temporale determina il recupero integrale della maggiorazione dedotta, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di ripresa a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, la bozza di Circolare specifica che la mancata apposizione della firma elettronica con marca temporale non comporta il recupero integrale dell'agevolazione, bensì determina solamente l'inefficacia dell'esimente sanzionatoria.

Resta salva, invece, l'originale previsione del Provvedimento secondo cui la totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero delle informazioni in essa contenute comportano, oltre al venir meno dell'esimente sanzionatoria, anche il recupero integrale della maggiorazione dedotta.

Il meccanismo premiale per i software è subordinato alla loro registrazione presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE

La bozza di Circolare chiarisce che le attività di ideazione e realizzazione dei *software*, i quali non richiedono un titolo di privativa industriale ai fini della loro protezione ma sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore, possono essere considerate rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale (consistente nella possibilità di applicare il *recapture* dei costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il bene) nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

Sono esclusi dall'alveo dei beni agevolabili i brevetti "in corso di concessione"

A differenza del precedente regime *Patent Box*, non rientrano tra i beni immateriali agevolabili i brevetti per i quali sia stata depositata la domanda di rilascio del brevetto presso gli Uffici competenti, ma non sia ancora stato emesso il relativo titolo di proprietà industriale.

Identificazione delle questioni interpretative e/o qualificatorie escluse dall'ambito applicativo dell'interpello

La bozza di Circolare prevede espressamente la generale esclusione dall'ambito applicativo dell'interpello di tutte le istanze che presuppongono lo svolgimento di un'attività di carattere tecnico non di competenza dell'Agenzia delle Entrate e, nello specifico, l'impossibilità di presentare istanza di interpello con riferimento alle seguenti questioni interpretative e/o qualificatorie: *i)* qualificazione degli investimenti effettuati come attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e innovazione estetica; *ii)* definizione di beni immateriali agevolabili; *iii)* riconducibilità di un determinato bene al novero di quelli ammissibili; *iv)* individuazione del momento a partire dal quale i beni immateriali agevolabili si considerano giuridicamente tutelabili.

Infine, all'interno della bozza di Circolare, oltre ad alcuni esempi circa le modalità di calcolo dell'agevolazione, sono riportate le risposte fornite ad alcuni quesiti specifici presentati dalla stampa specializzata.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.